



Mercoledì 15/05/2024

Mancato raggiungimento obblighi formativi: l'avvocato non può essere cancellato automaticamente dall'Albo

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con parere n. 15 del 19 aprile 2024 il Consiglio Nazionale Forense risponde ad un quesito del COA di Novara, che chiede di sapere se, in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più¹ sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri. Il CNF ricorda inizialmente che l'articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.

La mancata adozione del sopracitato decreto ministeriale, osserva il CNF, rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Dunque, la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa e, di conseguenza, restano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

<https://www.codicedeontologico-cnf.it>